



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

***SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024***

Art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

PREMESSA

La ricognizione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio si colloca, nell'attuale Ordinamento degli Enti Locali, tra gli adempimenti di natura obbligatoria. In tale sede il Consiglio Comunale è chiamato a "fare il punto della situazione" sulla gestione, effettuando valutazioni sull'andamento dell'attività "di bilancio" programmata e sulla sussistenza dei prescritti equilibri finanziari.

Della salvaguardia degli equilibri di bilancio si occupa l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000; essa si concretizza in un'attività di verifica e di riscontro della gestione dell'Ente Locale da svolgere seguendo le procedure contenute nel regolamento di contabilità. All'ente è imposto il rispetto, sia durante la gestione che in occasione di variazioni di bilancio approvate, del pareggio finanziario ed economico complessivo, ivi compresi tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Il Consiglio assume pertanto il ruolo di organo di verifica e di controllo sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio, attraverso la ricognizione e la verifica delle principali risultanze contabili, con l'obiettivo di intervenire tempestivamente ove gli equilibri generali di bilancio risultino intaccati. Il Consiglio Comunale, pertanto, non è mero organo di indirizzo politico-amministrativo; esso deve assolvere alla propria funzione di "garante", vigilando sull'intera attività finanziaria e contabile.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha le seguenti finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a salvaguardare gli equilibri imposti dalla normativa;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di realizzazione del bilancio.

La volontà espressa dal legislatore è molto chiara: mantenere un costante rapporto dialettico tra il Consiglio e la Giunta favorendo così un riscontro di metà anno sul grado di realizzazione delle previsioni di bilancio, verificando altresì che l'attività di gestione non si espanda fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali.

Il motivo per cui è stato scelto il 31 luglio come data per effettuare la prima ricognizione è sintomatico della volontà del legislatore di dare contenuto sostanziale, non solo formale, a questo importante adempimento. In tale data, ferma restando la progressiva realizzazione di entrate e spese, sono infatti disponibili elementi di valutazione determinanti come:

- le informazioni sull'andamento della gestione della competenza e dei residui;
- il risultato del rendiconto precedente (avanzo o disavanzo), essendo già trascorso il termine entro il quale deve essere evaso tale adempimento;
- la possibile presenza di passività relative ad esercizi pregressi non ancora contabilizzate (debiti fuori bilancio).

Dopo lo slittamento, nell'anno 2020, del termine ultimo al 30 novembre determinato dalla pandemia da covid 19, si è ritornati dall'esercizio 2021 al termine ordinario del 31 luglio.

Occorre sottolineare che la data del 30 novembre ci aveva consentito di contabilizzare i diversi contributi che lo Stato ha erogato ai Comuni per far fronte sia alle minori entrate, sia alle maggiori spese sostenute in conseguenza della pandemia.

Il termine del 31 luglio costituisce un importante step di verifica sull'andamento della gestione finanziaria ancorchè parziale in considerazione del lungo lasso di tempo residuo alla fine dell'esercizio.

Con la revisione dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 viene definitivamente abbandonata la verifica sullo stato di attuazione dei programmi; l'adempimento che il Consiglio è chiamato ad affrontare ora si concentra sulla verifica della sussistenza di tutte le condizioni di equilibrio finanziario, al fine della salvaguardia dei principi e dei canoni sanciti dalla contabilità pubblica. In tale sede, qualora se ne ravvisassero i presupposti, l'Organo consiliare sarebbe tenuto ad intervenire, ripristinando le condizioni di equilibrio economico-finanziario ed aggiornando le scelte programmatiche espresse in sede di approvazione del bilancio preventivo.

L'esercizio 2024 vede il consolidamento del bilancio armonizzato secondo i dettami del D.Lgs. 118/2011; dal 01.01.2016 è pienamente attuativo il principio della competenza finanziaria c.d. "potenziata".

Dell'intera operazione di verifica è stata redatta la presente relazione che si pone, quale obiettivo, quello di supportare fattivamente l'operato di ciascun Consigliere comunale nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

Le risultanze contabili riportate nel proseguo della presente relazione sono state rilevate alla data del 15.07.2024 e non includono la variazione di assestamento che sarà predisposta nel rispetto degli equilibri di bilancio e di pareggio finanziario.

Presupposto normativo:

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2024:
GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA**

OBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare il rispetto del principio del “pareggio finanziario” e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili vigenti.

Obiettivo preliminare del Consiglio Comunale: verificare che l’attività gestionale condotta sia ispirata ai principi di regolarità contabile disciplinati rigorosamente nell’ambito dell’Ordinamento degli Enti locali.

E’ noto che il Comune, quale azienda di erogazione, non persegue alcuna finalità di lucro. Ciò è intrinsecamente riconducibile alla natura “istituzionale” di ogni pubblica amministrazione; le risorse a disposizione devono “eticamente” concretizzarsi in servizi al cittadino. Se da un lato non è minimamente ipotizzabile il risparmio forzato e preventivo di risorse, dall’altro non è egualmente ammissibile un consumo superiore alle disponibilità finanziarie effettive. E’ talvolta convincimento generale che un Comune non abbia vincoli precisi sulla gestione della finanza collettiva. L’adempimento che ci si accinge ad affrontare è la chiara dimostrazione di un regime rigoroso di contingentamento della spesa e di razionalizzazione delle risorse disponibili. Non dimentichiamo che gran parte dei servizi forniti alla cittadinanza ha natura di indispensabilità ed inderogabilità, anche in relazione alla funzione sussidiaria decentrata dagli organi centrali agli enti territoriali; il mancato reperimento di risorse, così come l’improprio impiego delle stesse, determinerebbe un impoverimento finanziario tale da pregiudicare la capacità di un Comune di assolvere al proprio ruolo.

Pertanto, l’obiettivo prioritario degli Enti Locali, nell’ambito della propria autonomia di gestione, è quello del rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. Pare preliminarmente opportuno analizzare la composizione degli stanziamenti del bilancio, al fine di una miglior comprensione della struttura contabile del bilancio 2024 e delle modalità con cui sono state destinate le risorse. Il bilancio ufficiale richiede l’aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Il totale delle entrate indica l’ammontare complessivo delle risorse impiegate per finanziare i programmi di spesa. Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale nella formulazione originaria e modificabile, durante la gestione, solo con specifiche variazioni di bilancio, indica gli obiettivi di esercizio ed assegna le corrispondenti risorse per finanziare alcune tipologie di spesa ben definite: la gestione corrente, le spese in c/capitale, i movimenti di fondi e le operazioni da effettuare per conto di terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come una entità autonoma che produce, a sua volta, un risultato di gestione: avanzo, disavanzo, pareggio. Il bilancio complessivo deve comunque risultare in pareggio – circostanza verificabile dall’analisi dei **dati al 15.07.2024** contenuti nella tabella seguente:

ENTRATE	STANZIAMENTI
Avanzo di amministrazione	61.180,56
Fondo pluriennale vincolato	444.575,57
Titolo 1 - Entrate tributarie	2.531.300,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	149.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	766.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.050.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	970.000,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	970.000,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere	1.450.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.091.000,00
TOTALE ENTRATE	10.483.306,13
SPESE	STANZIAMENTI
Titolo 1 – Spese correnti	3.280.600,99
Titolo 2 – Spese in conto capitale	2.466.647,38
Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie	970.000,00
Titolo 4 – Rimborso prestiti	225.057,76
Titolo 5 – Chiusura anticipazione di tesoreria	1.450.000,00
Titolo 6 – Uscite per conto terzi e partite di giro	2.091.000,00
TOTALE SPESE	10.483.306,13

Sulla scorta di quanto sopraesposto, non si ravvisano situazioni di squilibrio nell'ambito della struttura di competenza del bilancio comunale; la programmazione contabile è in linea con i principi generali della contabilità pubblica. Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio in relazione agli stanziamenti della competenza.

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2024:
LA GESTIONE DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI**

OBIETTIVO DELLA VERIFICA:

Verificare il regolare andamento della gestione della competenza, con riferimento alle risorse effettivamente acquisite (accertamenti) e degli impieghi attivati (impegni). Verificare il rispetto della funzione autorizzatoria del bilancio e del principio di copertura finanziaria della spesa.

L'equilibrio delle dotazioni di competenza inteso come il corretto rapporto tra le risorse di entrata e gli interventi di spesa viene conservato se il Comune acquisisce i necessari mezzi finanziari. Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributarie, contributi e trasferimenti correnti, extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire, in sede di rendiconto, il pareggio della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento (spese correnti, rimborso di prestiti) vengono infatti finanziate da questo tipo di entrate, oltre a quelle straordinarie ammesse per legge. Nelle spese in c/capitale (contributi in c/capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la condizione essenziale per attivare l'investimento. Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate corrisponderà nel momento della verifica, un limitato stato di impegno delle spese d'investimento. Da un'analisi delle scritture contabili finanziarie dell'Ente, relativamente alla gestione di competenza, si rilevano le seguenti risultanze, evidenziando che le stesse sono determinate dai movimenti di accertamento e di impegno che ad oggi risultano contabilizzati:

ENTRATE	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI
Avanzo di amministrazione	61.180,56	61.180,56
Fondo pluriennale vincolato	444.575,57	444.575,57
Titolo 1 - Entrate tributarie	2.531.300,00	2.126.120,12
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	149.000,00	32.673,99
Titolo 3 - Entrate extratributarie	766.250,00	242.006,58
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.050.000,00	43.291,17
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	970.000,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	970.000,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere	1.450.000,00	1.316.273,53
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.091.000,00	746.988,84
TOTALE ENTRATE	10.483.306,13	5.013.110,36

SPESE	STANZIAMENTI	IMPEGNI
Titolo 1 – Spese correnti	3.280.600,99	1.993.283,83
Titolo 2 – Spese in conto capitale	2.466.647,38	461.592,38
Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie	970.000,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso prestiti	225.057,76	214.293,79
Titolo 5 – Chiusura anticipazione di tesoreria	1.450.000,00	885.688,52
Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro	2.091.000,00	571.567,91
TOTALE SPESE	10.483.306,13	4.126.426,43
avanzo di competenza		886.683,93

L'analisi delle risultanze del bilancio di competenza consente di valutare se la gestione è nel complesso equilibrata e se la medesima è avvenuta nel rispetto dei principi e delle regole proprie della contabilità pubblica.

Infatti, è la gestione della competenza che permette di valutare come, e soprattutto in che misura, vengono utilizzate le risorse a disposizione; è inoltre possibile verificare se l'acquisizione degli impegni di spesa è avvenuta in presenza della prescritta copertura finanziaria.

Valutando i singoli bilanci della competenza si rileva quanto segue:

GESTIONE CORRENTE

ENTRATE	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	59.108,75	59.108,75
Titolo 1 - Entrate tributarie	2.531.300,00	2.126.120,12
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	149.000,00	32.673,99
Titolo 3 - Entrate extratributarie	766.250,00	242.006,58
TOTALE ENTRATE	3.505.658,75	2.459.909,44
SPESE	STANZIAMENTI	IMPEGNI
Titolo 1 – Spese correnti	3.280.600,99	1.993.283,83
Titolo 4 – Rimborso prestiti	225.057,76	214.293,79
TOTALE SPESE	3.505.658,75	2.207.577,62
Saldo di parte corrente		252.331,82

Il bilancio di parte corrente individua le risorse destinate a coprire le spese correnti e le quote di capitale di ammortamento dei mutui. Nel bilancio del Comune di Canonica d'Adda le spese correnti e le quote di capitale di ammortamento di mutui vengono finanziate con entrate correnti e con una quota del FPV.

GESTIONE INVESTIMENTI

ENTRATE	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI
Avanzo di amministrazione	61.180,56	61.180,56
Fondo pluriennale vincolato	385.466,82	385.466,82
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.050.000,00	43.291,17
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	970.000,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	970.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE	3.436.647,38	489.938,55

SPESE	STANZIAMENTI	IMPEGNI
Titolo 2 – Spese in conto capitale	2.466.647,38	461.592,38
Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie	970.000,00	
TOTALE SPESE	3.436.647,38	461.592,38
avanzo di competenza		28.346,17

ANTICIPAZIONE DI CASSA

ENTRATA	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere	1.450.000,00	1.316.273,53
SPESE	STANZIAMENTI	IMPEGNI
Titolo 5 – Chiusura anticipazione di tesoreria	1.450.000,00	885.688,52

PARTITE DI GIRO

ENTRATA	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.091.000,00	746.988,84
SPESE	STANZIAMENTI	IMPEGNI
Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro	2.091.000,00	571.567,91

L'analisi distinta dei singoli bilanci della competenza evidenzia chiaramente come l'avvio dei singoli programmi di spesa sia stato effettuato in relazione a risorse effettivamente accertate, garantendo in tal modo la copertura finanziaria e la corretta utilizzazione delle disponibilità.

La gestione finanziaria è ispirata a criteri di prudenza e buon andamento: le risorse finanziano debitamente gli interventi correlati, nel massimo rispetto dei vincoli sanciti dall'Ordinamento.

Sulla scorta dei dati soprariportati è possibile dedurre:

- che il bilancio di previsione è stato approvato nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica che tendono a perseguire il pareggio generale fra risorse ed impieghi;
- che l'impiego generale delle risorse è stato effettuato nel rispetto del principio di equilibrio economico sancito dall'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e dei vincoli generali di destinazione delle entrate;
- che le singole gestioni della competenza sono in pareggio e non determinano, a priori, risparmi o consumo di risorse in misura superiore alle disponibilità effettive.

La "fotografia" al 15.07.2024 evidenzia una situazione ancora parziale; sono, infatti, in corso di acquisizione ulteriori atti accertativi di entrate e di impegno di spese. Al fine di consentire l'ottimale interpretazione delle risultanze contabili sopra riportate, si precisa quanto segue:

- sul fronte delle entrate tributarie si rileva che, ad oggi, sono in fase di riscossione gli acconti per IMU per le fattispecie non esenti, in occasione della scadenza del 16.06 u.s. L'esercizio 2024 ha visto la conferma delle tariffe approvate per l'anno 2023;
- sul fronte TARI le scadenze per l'effettuazione dei versamenti sono state fissate al 16 settembre 2024 e 16 dicembre 2024; alla data attuale i relativi accertamenti sono stati definiti in funzione del piano finanziario all'uopo approvato, fermo restando l'obbligo di adeguamento delle previsioni in relazione all'entità delle bollettazioni effettive che verranno predisposte;
- i trasferimenti correnti sono stati accertati ad avvenuta acquisizione del relativo provvedimento di concessione o contestualmente all'avvenuta erogazione degli stessi;
- il dato relativo agli accertamenti delle entrate extratributarie è in continua evoluzione; la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate avviene in maniera puntuale sulla base di idonea documentazione giuridico-contabile quali ruoli, liste di carico, contratti, richieste di pagamento;
- le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada sono state, ad oggi, contabilizzate, in via prudenziale, in funzione delle effettive riscossioni; si sta approntando un sistema di contabilizzazione funzionale all'introduzione dei nuovi principi contabili che impongono di accertare le somme sulla base dei titoli emessi (verbali di accertamento);
- le entrate derivanti dalla gestione dei beni comunali, quali locazioni e concessioni, sono state accertate in base alla maturazione delle scadenze previste per l'effettuazione dei pagamenti;

- le entrate derivanti da interessi attivi sono state accertate in funzione dell'esigibilità maturata in corso dell'anno;
- l'attivazione degli impegni di spesa finanziati con le entrate derivanti dal titolo IV avviene solo ad effettivo accertamento delle correlate provviste straordinarie. Le entrate derivanti da concessioni edilizie sono state accertate in funzione del relativo incasso;
- per sopperire a momentanee deficienze di cassa è stata utilizzata l'anticipazione di tesoreria, previa autorizzazione da parte della Giunta comunale;
- esistono mutui e prestiti onerosi nella programmazione finanziaria per il triennio 2024-2026;
- le spese correnti sono state impegnate in funzione delle effettive esigenze dei servizi comunali, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili. Le spese di personale sono state impegnate per l'intero esercizio relativamente alle retribuzioni fisse e continuative, agli oneri riflessi conseguenti e all'Irap; le eventuali ulteriori voci retributive vengono imputate progressivamente su base mensile, in funzione dell'effettiva erogazione degli emolumenti; ad oggi è stata imputata l'intera quota dei mutui in ammortamento;
- ad oggi sono stati disposti prelievi dal fondo di riserva;

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024: LA GESTIONE DELLA CASSA

OBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare il regolare andamento dei flussi delle entrate e delle spese. Verificare la necessità di ricorso a forme di finanziamento a breve termine.

La gestione della cassa comunale presenta al 15.07.2024 le seguenti risultanze:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31.12.2023			0,00
RISCOSSIONI	679.073,21	2.931.880,32	3.610.953,53
PAGAMENTI	816.196,95	2.862.456,03	3.678.652,98
		DIFFERENZA	-67.699,45
PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE			37.001,87
PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE			9.634,52
FONDO DI CASSA AL 15.07.2024			-40.332,10

Presso il Tesoriere la Cassa varia in funzione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e non ancora contabilizzate dall'Ente.

La giacenza di Tesoreria ed il ricorso all'anticipazione di tesoreria hanno consentito una buona organizzazione dei flussi finanziari, pur evidenziando che gli stessi sono stati direttamente influenzati dagli obiettivi imposti dal legislatore nell'ambito delle modifiche al sistema tributario e tariffario in atto.

In ogni caso il ricorso all'anticipazione di cassa è andato progressivamente diminuendo in coincidenza con il conseguimento di entrate proprie di importo significativo; non si riscontrano, pertanto, appesantimenti della gestione economica dell'Ente connessi ad interessi passivi per esposizioni bancarie. Anche la gestione "prospettica" non lascia presagire carenze di liquidità in considerazione del fatto che nei mesi a venire si attendono significativi incassi (riversamento gettito Imu, riversamento gettito Tari, Addizionale Irpef e Trasferimenti erariali).

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti o accorgimenti finalizzati al riequilibrio della gestione di cassa per le considerazioni sopra esposte.

LA GESTIONE DEI RESIDUI DI ANNI PRECEDENTI

OBIETTIVO DELLA VERIFICA:

Verificare il regolare andamento della gestione dei residui, al fine di scongiurare la possibilità di squilibri derivanti *in primis* dalla sopravvenuta insussistenza o inesigibilità di crediti afferenti esercizi precedenti.

Il vigente ordinamento contabile degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 definisce:

- “residui attivi” le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio. Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell’esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria;
- “residui passivi” le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio. E’ vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ritualmente.

L’art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 disciplina l’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi - attività obbligatoria propedeutica alla formazione del rendiconto; tale operazione consiste nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio.

Tale operazione non deve intendersi limitata alla fase di predisposizione dei documenti di rendicontazione finanziaria; non si possono infatti escludere, dal momento dell’insorgenza di una entrata o di una spesa fino al momento dell’effettiva riscossione o pagamento, situazioni che possano determinare economie o diseconomie sopravvenute rispetto alla previsione originaria; ciò giustifica la necessità di un costante monitoraggio di tali residui, al fine di prevenire situazioni in grado di arrecare pregiudizio alla gestione e di sovvertire i risultati di amministrazione. Il monitoraggio sulla gestione dei residui è prerogativa quotidiana di tutti i Responsabili di Servizio.

La gestione dei residui è sotto controllo: i residui attivi e passivi vengono puntualmente monitorati e riaccertati in funzione dell’andamento gestionale. Ad oggi, anche in relazione al recente riaccertamento, non si è a conoscenza di situazioni di sopravvenuta inesigibilità di residui attivi.

In ogni caso, l’analisi effettuata consente di affermare che le attuali risultanze non fanno presagire od emergere situazioni sostanziali di potenziale disavanzo.

1) Residui attivi:

➤ Residui attivi conservati al 31.12.2023 da rendiconto	€ 2.825.134,83
➤ Residui attivi riscossi al 15/07/2024	€ 679.073,21
➤ Residui attivi riaccertati al 15/07/2024	€ 0,00
➤ Residui attivi da riscuotere al 15/07/2024	€ 2.146.061,62

2) Residui passivi:

➤ Residui passivi conservati al 31.12.2023 da rendiconto	€ 1.230.420,492
➤ Residui passivi pagati al 15/07/2024	€ 816.196,95
➤ Residui attivi riaccertati al 15/07/2024	€ 241,99
➤ Residui passivi da pagare al 15/07/2024	€ 413.981,55

I Responsabili di servizio non hanno segnalato posizioni creditorie in situazioni di dubbia esigibilità o da ritenersi definitivamente inesigibili, fermo restando che per le entrate pregresse sono state attivate – ove necessario - le procedure di riscossione coattiva; non si è a conoscenza di situazioni di inesigibilità sopravvenuta di residui; non si ravvisa, pertanto la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

I DEBITI FUORI BILANCIO

OBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare l'eventuale sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000.

L'operazione di riequilibrio consiste nella verifica dell'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell'art. 194 - comma 1 del T.U.E.L.

Il debito fuori bilancio, come suggerisce la stessa definizione, è un evento che si concretizza quando il procedimento di spesa si discosta dal proprio archetipo normativo, determinando la menomazione di uno o più principi ordinamentali previsti a presidio della struttura del bilancio di esercizio e della sua corretta utilizzazione.

Il medesimo art. 194 stabilisce che i debiti fuori bilancio riconoscibili e finanziabili dal Comune sono esclusivamente:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dall'analisi effettuata all'interno dei singoli servizi comunali, non risultano debiti fuori bilancio in fase di riconoscimento.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti in tal senso.

IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO PER L'ESERCIZIO 2024

OBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare l'inesistenza di disavanzi di amministrazione da ripianare.

Non esiste disavanzo di amministrazione da ripianare: l'esercizio finanziario 2023 ha chiuso infatti con l'accertamento di avanzo di amministrazione di complessivi € 1.150.138,77 (al 31.12.2023).

Le attuali risultanze contabili non fanno prevedere una situazione di squilibrio e si esclude pertanto a priori la possibilità di disavanzo emergente di gestione e/o amministrazione.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2024

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	679.073,21	2.931.880,32	3.610.953,53
PAGAMENTI	(-)	816.196,95	2.862.456,03	3.678.652,98
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			-67.699,45
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			-67.699,45
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.146.061,62	1.575.473,91	3.721.535,53
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	413.921,55	1.263.970,40	1.677.951,95
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A) ⁽²⁾	(=)			1.975.884,13

Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

OBIETTIVO DELLA VERIFICA:

Verificare il rispetto della normativa introdotta dal D.Lgs. 118/2011 e dai connessi principi contabili, attestando la congruità della previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto al fabbisogno di svalutazione dei crediti.

I vigenti principi contabili prescrivono l'obbligo di accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione.

A fronte di detti crediti è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'ammontare del fondo è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio (anno 2015) è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2017 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità era pari almeno al 70 per cento, nel 2018 era pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In occasione della verifica degli equilibri è fatto obbligo ai Comuni di adottare le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Alla data odierna si rileva quanto segue:

- fra i fondi accantonati dell'avanzo di amministrazione 2023 risulta accantonata la somma di € 834.909,18 a fronte di residui attivi di dubbia esigibilità; la stima di detto accantonamento è stata effettuata in relazione al valore nominale dei residui medesimi, applicando in tal modo

un criterio ampiamente prudenziale che ad oggi non determina la necessità di ulteriori revisioni;

- fra le postazioni del bilancio di competenza 2024 risulta accantonata la somma di € 338.178,57 determinata in funzione dei criteri contemplati dai vigenti principi contabili.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti in tal senso, ritenendo che gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità operati alla data odierna siano rispondenti alle prescrizioni dei vigenti principi contabili.

LA GESTIONE PROSPETTICA 2024

OBIETTIVO DELLA VERIFICA: Verificare che le esigenze gestionali emerse nel corso dell'esercizio 2024 siano correlate ad un corrispondente volume adeguato di risorse.

L'operazione di ricognizione degli equilibri di Bilancio è altresì momento di verifica dei fabbisogni gestionali dei singoli settori.

Benché detti fabbisogni non determinino la necessità di riequilibrio della gestione è bene evidenziarne l'impatto sotto il profilo finanziario, dal momento che le nuove necessità di spesa dovranno trovare corrispondente fattibilità finanziaria nell'ambito degli strumenti di programmazione contabile.

Si determina in tal modo la gestione prospettica dell'Ente che, come già evidenziato, dovrà essere calibrata al volume di risorse complessivamente disponibili.

Tuttavia la presente ricognizione tiene conto delle variazioni proposte dai singoli settori che hanno trovato accoglimento nella variazione di assestamento oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale nella medesima seduta consiliare. Tale variazione di assestamento sarà approvata tenendo conto della necessità di garantire l'equilibrio finanziario.

Alla data del 15/07/2024 si registra la seguente situazione di equilibrio:

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2024 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	59.108,75
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	2.400.800,69
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	1.993.283,83
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale ammonti dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	214.293,79
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		252.331,82
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		252.331,82

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2024 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	61.180,56
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	385.468,82
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	43.291,17
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	461.592,38
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V-Y2+E+E1)		28.346,17
- Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		28.346,17
- Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		28.346,17

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2024 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritte in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritte in spesa	(+)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		280.877,89
- Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	0,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		280.877,89
- Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		280.877,89

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		262.331,82
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio 2024 ¹⁾	(-)	0,00
- Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ²⁾	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ³⁾	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		262.331,82

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti in tal senso.

ADEMPIMENTI DI VERIFICA CONTABILE E FINANZIARIA

Il Settore Servizi Finanziari del Comune e l'Organo di Revisione economico-finanziaria hanno garantito la costante supervisione e monitoraggio in ordine allo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese ed al persistere degli equilibri di bilancio, al fine di individuare con tempestività eventuali situazioni di pregiudizio all'andamento delle finanze comunali.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative e regolamentari si è proceduto:

- con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa (Tesoriere ed altri agenti contabili);
- alla richiesta di pareri specifici per le materie specificatamente previste all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Il Comune di Canonica d'Adda, quale ente con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ha affidato le funzioni di revisione economico-finanziaria ad un revisore unico (art. 234 del D.Lgs. 267/2000). Dette funzioni sono attualmente svolte dall'avv. Maurizio Secchi.

VALUTAZIONI FINALI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2024 E DIRETTIVE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO

Completata la verifica sulla gestione tecnico-contabile, si riepilogano gli aspetti salienti della verifica effettuata:

La **gestione di competenza** è equilibrata: gli accertamenti di entrata sono stati contabilizzati secondo criteri di veridicità, attendibilità e prudenza, nel pieno rispetto delle prescrizioni sancite dalla vigente normativa in materia; gli impegni di spesa sono stati assunti nel rigoroso rispetto dei principi generali di “copertura finanziaria” e di tutte le disposizioni stabilite dalla vigente normativa; sono stati altresì rispettati tutti i vincoli derivanti dal realizzo di entrate a specifica destinazione e le prescrizioni generali dei vigenti principi contabili.

Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza.

La **gestione di cassa** non desta preoccupazioni: la momentanea carenza di cassa è destinata ad essere sensibilmente incrementata dai proventi della tassa rifiuti in fase di riscossione. La gestione dei flussi di entrata e di spesa ha consentito di fronteggiare adeguatamente le esigenze “monetarie” anche con momentanei ricorsi alle anticipazioni di cassa.

Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di cassa.

La **gestione dei residui** è sotto controllo: i residui attivi e passivi vengono puntualmente monitorati e riaccertati in funzione dell'andamento gestionale. Non si è a conoscenza di situazioni di inesigibilità conclamata dei residui. Tuttavia, valutata l'attuale congiuntura economica, particolare attenzione dovrà essere prestata – anche nel proseguo dell'esercizio - all'andamento dei residui attivi correnti. In ogni caso, l'analisi effettuata consente di affermare che le attuali risultanze non fanno presagire od emergere situazioni sostanziali di potenziale disavanzo determinato dalla gestione dei residui.

Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione dei residui.

Per quanto concerne i debiti fuori bilancio si evidenzia che, alla data attuale, NON è stata rilevata la sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e/o finanziare.

Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

Non esiste **disavanzo di amministrazione** da ripianare: l'esercizio finanziario 2023 ha chiuso in avanzo di amministrazione.

Anche le attuali risultanze contabili non fanno prevedere una situazione di squilibrio e si esclude pertanto a priori la possibilità di disavanzo emergente di gestione e/o amministrazione.

Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

Lo **sviluppo prospettico delle entrate e delle spese** riconferma la propensione del bilancio comunale al perseguimento delle fisiologiche condizioni di equilibrio

Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

La verifica contabile ha pertanto evidenziato elementi di equilibrio; fermo restando l'obbligo di monitoraggio costante sulle risultanze contabili, non si rileva ad oggi la necessità di attivare operazioni straordinarie di riequilibrio.

Il Consiglio Comunale, in questa sede, ne deve debitamente prendere atto.

E' tuttavia prerogativa di tutti i Responsabili di servizio:

- vigilare attentamente sulla gestione e sui budget di pertinenza assegnati nell'ambito del P.E.G., al fine di prevenire la formazione di fenomeni di pregiudizio alle finanze del Comune;
- adoperarsi affinché le entrate iscritte in bilancio si traducano in riscossioni effettive attivando tempestivamente, ove necessario, le procedure per la riscossione coattiva dei crediti giuridicamente maturati;
- segnalare tempestivamente al Responsabile del Settore Servizi Finanziari eventuali situazioni di squilibrio sopravvenute e non previste;

Canonica d'Adda, 15/07/2024



Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Carlo BORRIELLI

